informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 330 – 29 OTTOBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **DIRITTO SOCIETARIO**

ULTERIORMENTE DIFFERITO L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

RIFERIMENTI

- **Art. 2477, C.c.**
- **Art. 389, D.Lgs. n. 14/2019**
- **Artt. 1 e 1-bis, DL n. 118/2021 convertito dalla Legge n. 147/2021**

IN SINTESI

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del Decreto contenente, tra l'altro, il rinvio:

- *al 16.5.2022 dell'entrata in vigore del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";*
- *al 31.12.2023 dell'entrata in vigore delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.*

In sede di conversione è stato inoltre differito alla data di approvazione del bilancio 2022 l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore da parte delle società che hanno superato almeno uno dei "nuovi" limiti dimensionali previsti.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. 23.10.2021, n. 254 la Legge n. 147/2021 di conversione del DL n. 118/2021 contenente "*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*".

Nell'ambito di tale Decreto è stato disposto un **ulteriore rinvio** dell'entrata in vigore di **alcune previsioni** del D.Lgs. n. 14/2019, c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Tale intervento è finalizzato ad evitare che l'applicazione degli **indicatori di allerta** nell'attuale situazione emergenziale COVID-19 possa comportare la segnalazione di imprese generalmente "virtuose" e a consentire l'"adeguamento" degli istituti disciplinati dal Codice alla specifica Direttiva UE n. 2019/1023 in materia di crisi d'impresa.

In sede di conversione è stato altresì previsto il **differimento** del termine entro il quale le srl devono provvedere alla **nomina dell'organo di controllo / revisore** qualora abbiano superato i "nuovi" limiti dimensionali di cui all'art. 2477, C.c. (individuati dall'art. 379 del citato D.Lgs. n. 14/2019 e ulteriormente rivisti con il DL n. 32/2019, Decreto c.d. "Sblocca cantieri").

RINVIO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con la Riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali contenuta nel citato D.Lgs. n. 14/2019, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, il Legislatore ha inteso:

- introdurre una "**diagnosi precoce**" **dello stato di difficoltà** dell'impresa;
- salvaguardare la capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

In tale contesto, assume particolare rilevanza la **procedura di allerta e di composizione assistita della crisi**, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell'impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi societari.

Si rammenta che:

- l'**entrata in vigore del Codice**, inizialmente fissata al 15.8.2020, è stata **prorogata all'1.9.2021**, a causa dell'emergenza COVID-19, ad opera dell'art. 5, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità" (la proroga non ha interessato le disposizioni contenute nel comma 2 dell'art. 389, tra cui quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari ex artt. 375 e 377 nonché di responsabilità degli amministratori ex art. 378);
- in attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 20/2020, contenente la delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive della Riforma, con il D.Lgs. n. 147/2020 sono state apportate alcune modifiche, in vigore dall'1.9.2021 (salvo quelle in materia di assetti organizzativi dell'impresa e societari, applicabili dal 20.11.2020), volte tra l'altro a correggere alcuni "refusi", chiarire il contenuto di alcune definizioni (tra cui, quella di "crisi") e coordinare la disciplina dei diversi istituti di regolazione della crisi (Informativa SEAC 16.12.2020, n. 370).

Con l'art. 1 del recente DL n. 118/2021, il cui "contenuto" è stato confermato in sede di conversione, è ora prevista:

- la modifica del citato art. 389, con **ulteriore rinvio al 16.5.2022 dell'entrata in vigore del Codice**.

NB Per espressa previsione anche la "nuova" proroga **non interessa** le disposizioni in materia di **assetti organizzativi dell'impresa e societari** e di responsabilità degli amministratori;

- l'introduzione del **nuovo comma 1-bis** al citato art. 389 che fissa al **31.12.2023** l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

ENTRATA IN VIGORE
CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

~~1.9.2021~~	**16.5.2022**	**31.12.2023** procedure di allerta e composizione assistita della crisi

RINVIO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

I limiti dimensionali stabiliti dall'art. 2477, C.c. al cui superamento è collegato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore sono stati oggetto, nel corso del 2019, di due interventi legislativi tra loro "contrastanti". In particolare:

- con l'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019, sono stati **diminuiti i limiti dimensionali**, prevedendo altresì che l'obbligo **sussista al superamento**, per 2 esercizi consecutivi, **di almeno 1 dei 3 limiti** (in precedenza era richiesto il superamento, per 2 esercizi consecutivi, di 2 dei 3 limiti previsti);
- in sede di conversione del DL n. 32/2019, con l'introduzione dell'art. 2-bis, sono stati **elevati**, **raddoppiandoli**, i limiti dimensionali fissati dal citato D.Lgs. n. 14/2019. I limiti così rideterminati, risultando comunque più bassi rispetto a quelli fissati dalla disciplina previgente, hanno comportato un ampliamento del numero di srl tenute alla nomina dell'organo di controllo / revisore.

Alla luce delle suddette modifiche l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore sussiste al verificarsi in capo alla srl di (almeno) una delle seguenti situazioni:

- la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- è stato **superato per 2 esercizi consecutivi**, **almeno uno dei (nuovi) limiti** previsti. A tal proposito l'evoluzione normativa è così sintetizzabile.

Obbligo nomina organo di controllo / revisore di srl ex art. 2477, C.c.					
Parametri di riferimento	**Vecchi limiti**		**Nuovi limiti**		
			D.Lgs. n. 14/2019	**DL n. 32/2019**	
Attivo Stato patrimoniale	€ 4.400.000	Se per 2 esercizi consecutivi sono **superati 2 dei 3 limiti**	€ 2.000.000	€ 4.000.000	Se per 2 esercizi consecutivi è **superato almeno 1 dei 3 limiti**
Ricavi vendite / prestazioni	€ 8.800.000		€ 2.000.000	€ 4.000.000	
Dipendenti occupati in media nell'esercizio	50 unità		10 unità	20 unità	

NB L'obbligo di nomina **viene meno** se, per 3 esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Con riguardo al **termine per** provvedere alla **nomina dell'organo di controllo / revisore** al superamento dei "nuovi" limiti, va evidenziato che lo stesso:

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

- per effetto di quanto disposto dal citato art. 379, era stato originariamente individuato in 9 mesi dall'entrata in vigore della nuova disposizione (16.3.2019) e pertanto la nomina avrebbe dovuto essere effettuata entro il 16.12.2019;
- è stato più volte prorogato, dapprima ad opera del comma 6-sexies dell'art. 8, DL n. 162/2019 entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2019, e successivamente dall'art. 51-bis, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" entro la data di approvazione del bilancio relativo al 2021.

Ora, a seguito della modifica apportata al comma 3 del citato art. 379 dall'art. 1-bis, DL n. 118/2021 (introdotto in sede di conversione) è previsto che:

> "*le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo* [16.3.2019]*, quando ricorrono i requisiti ... devono provvedere a* ***nominare gli organi di controllo o il revisore*** *e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni ...* ***entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022****".*

Di conseguenza la nomina va effettuata entro la data di approvazione del bilancio 2022 che, si rammenta, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare dovrà intervenire **nel mese di aprile / giugno 2023**.

OBBLIGO NOMINA ORGANO DI CONTROLLO SRL PER SUPERAMENTO "NUOVI" LIMITI

~~ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2021~~	ENTRO IL TERMINE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL **31.12.2022**

NB

Va considerato che, stante il nuovo riferimento alla data di approvazione del bilancio 2022:

- al fine della verifica del superamento dei limiti dimensionali cui è collegato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo / revisore assumono rilevanza i **parametri relativi ai bilanci 2021 e 2022**;
- il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello chiuso al 31.12.2023.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it